

Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Al-Aqsa/Consiglio**(Causa T-276/08)**

(2008/C 236/25)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti***Ricorrente:* Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Pauw e M. Uiterwaal, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il Consiglio è tenuto a risarcire alla ricorrente il danno subito, nella misura di EUR 10 600 000, maggiorato degli interessi fino al giorno della pronuncia della futura sentenza, o quanto meno il danno che il Tribunale vorrà stabilire;
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede di essere risarcita del danno che sostiene di aver subito in quanto essa nella decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE⁽¹⁾, figura nell'elenco delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 2001/2580⁽²⁾. Successivamente la collocazione della ricorrente è stata confermata in ogni revisione dell'elenco.

La ricorrente deduce che tale decisione per diversi motivi è illegittima. In primo luogo, la ricorrente deduce che la decisione 29 maggio 2006, 2006/379/CE⁽³⁾, è stata annullata dal Tribunale in quanto in contrasto con l'obbligo di adeguata motivazione⁽⁴⁾. La ricorrente deduce inoltre che nelle decisioni figurano vari vizi di contenuto. Al riguardo fa riferimento ai motivi da essa dedotti nelle cause T-327/03 e T-348/07, Al-Aqsa/Consiglio⁽⁵⁾.

Secondo la ricorrente sussistono violazioni sufficientemente gravi di diritti dei singoli le quali giustificano quindi un risarcimento dei danni. Il danno subito dalla ricorrente riguarda il

danno di immagine, nonché il danno morale, per i quali il Consiglio è responsabile a partire dal 28 giugno 2003, data in cui sono entrate in vigore le misure comunitarie.

-
- (¹) Decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
- (³) Decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21).
- (⁴) Sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T-327/03, Al-Aqsa/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.
- (⁵) GU 2003 C 289, pag. 30, e GU 2007 C 269, pag. 61.

Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Bayer Healthcare/ UAMI — Laboratorios ERN (CITRACAL)**(Causa T-277/08)**

(2008/C 236/26)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Bayer Healthcare LLC (Morristown, Stati Uniti d'America) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Laboratorios ERN, SA (Sant Just Desvern, Spagna)**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 maggio 2008 nel procedimento R 459/2007-4; e
- condannare il convenuto o, in alternativa, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, al pagamento delle spese. In subordine, condannare in solido al pagamento delle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente (già Mission Pharmacal Company).

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CITRACAL» per prodotti della classe 5, domanda n. 1 757 855.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso (già Laboratorios Diviser-Aquilea, SL).

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo n. 223 532 «CITRACAL» per prodotti delle classi 1 e 5.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione relativamente a tutti i prodotti controversi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha correttamente valutato la prova dell'uso, e, in particolare, la circostanza che sia stata prodotta un'adeguata traduzione degli elenchi dei prodotti per i quali è stato utilizzato il marchio citato nell'opposizione. Inoltre, la commissione di ricorso ha valutato in modo inesatto l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — People's Mojahedin of Iran/Consiglio**(Causa T-284/08)**

(2008/C 236/27)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (rappresentanti: J.-P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 2008/583/CE nei limiti in cui essa si applica alla ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede un parziale annullamento, a norma dell'art. 230 CE e nei limiti in cui si applica alla ricorrente, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE⁽¹⁾ («la

decisione impugnata»), che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata perché non c'era al momento della sua adozione nessuna decisione di un'autorità nazionale competente che giustificasse l'inserimento della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Inoltre, la ricorrente deduce che la decisione dovrebbe essere annullata perché, sebbene si baserebbe su «elementi nuovi» e su una decisione di un'autorità competente diversa da quella del Regno Unito, la prova presa dal Consiglio a fondamento della sua decisione non è stata resa nota alla ricorrente prima dell'adozione di quest'ultima. Inoltre, la ricorrente sostiene che non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per il quale tali elementi sarebbero da considerare nuovi o rilevanti.

La ricorrente osserva che la decisione impugnata è stata adottata senza valutare correttamente gli elementi nuovi e senza esaminare se essi costituissero elementi di prova affidabili e concreti, in base ai quali il Consiglio fosse legittimato ad agire, al fine di provare il coinvolgimento della ricorrente in attività terroristiche.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e dei suoi diritti fondamentali. La ricorrente sostiene, infine, che la decisione impugnata è stata adottata in circostanze che costituiscono un abuso o uno sviamento di procedura e/o di potere.

⁽¹⁾ GU 2008 L 188, pag. 21.

Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (marchio denominativo OFTEN)**(Causa T-292/08)**

(2008/C 236/28)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: avv.ti. E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Spagna)